CONCESSIONE DI UNA LOTTERIA NAZIONALE A FAVORE DEGLI ISTITUTI PII DI MACERATA, CAMERINO, CINGOLI, APIRO, DEL COMUNE DI VISSO E DI CIVITANOVA

Art. 2

I proventi della lotteria saranno ripartiti nelle seguenti proporzioni:

il 32% per l'ospedale civile di Macerata;

il 18% per l'ospedale civile e l'Istituto di maternita' di Camerino;

l'11% per l'ospedale civile dell'intero comune di Visso e per le sale di pronto soccorso nelle tre frazioni di Ussita, Castel Sant'Angelo e Croce Fematre;

il 20% per l'ospedale civile di Cingoli;

il 12% per quello di Civitanova;

il 7% per quello di Apiro.

Versione in vigore dal 7 luglio 1908, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione di una lotteria nazionale a favore degli Istituti pii di Macerata, Camerino, Cingoli, Apiro, del comune di Visso e di Civitanova
Estremi	Legge 11 giugno 1908, n. 272
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 1908

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-di-una-lotteria-nazionale-a-favore-degli-istituti-pii-di/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it